



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1887

Data di registrazione: 05/08/2025

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER LA PRATICA
DELL'ACCATTONAGGIO E MENDICITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE - ORDINANZA

IL VICE SINDACO

Premesso:

- **che** in questi ultimi giorni si è verificato l'utilizzo strumentale di animali nella pratica dell'accattonaggio e della mendicITÀ, sia in forma stanziale che itinerante, anche con l'utilizzo di elementi di decoro (occhiali, berretti, sciarpe, magliette, cappelli ecc...);
- **che** è intenzione dell'Amm.ne comunale proporre al Consiglio comunale la modifica dell'art. 25 del Regolamento comunale Tutela e Benessere degli animali;
- **che** nelle more dell'iter necessario alla modifica del suddetto Regolamento, si rende necessario adottare un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di evitare il perpetrarsi di simili comportamenti alla luce anche dei recenti fatti che si sono verificati sul territorio comunale;
- **che** tali condotte comportano nocimento al benessere degli animali coinvolti, oltre che situazioni di degrado urbano e di disturbo alla quiete ed alla sicurezza dei cittadini;
- **che** diverse associazioni hanno manifestato pubblicamente l'uso strumentale di animali sul territorio comunale, chiedendo l'adozione di provvedimenti atti a scongiurare tali comportamenti;
- **che** il fenomeno, se non adeguatamente contrastato, può determinare rischi per la salute degli animali, oltre che per l'igiene pubblica e la sicurezza urbana;
- **che** la presente ordinanza produrrà i suoi effetti per un periodo di gg. 90 nelle more della modifica dell'art. 25 del Regolamento Tutela e Benessere degli Animali e stante l'inadeguatezza dei mezzi esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata;

Considerato:

- **che** l'utilizzo di animali nella pratica dell'accattonaggio costituisce forma di sfruttamento e può configurare maltrattamento ai sensi dell'art. 544 ter C. P.;
- **che** l'impiego di animali ai fini di mendicITÀ rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica, specialmente in aree affollate quali scuole, mercati, ed altri luoghi di aggregazione;
- **che**, pertanto, si rende necessario ed urgente adottare misure straordinarie a tutela del benessere degli animali, della sicurezza urbana e della salute pubblica;

- **che** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di adottare Ordinanze contingibili e urgenti in materia di Igiene, Sanità e Sicurezza pubblica;
- **che** l'art. 54, comma 4, del medesimo Decreto attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti urgenti per prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- **che** sono in corso le procedure volte alla modifica dell'art. 25 del Regolamento comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali con la previsione del divieto di utilizzo strumentale di animali nella pratica dell'accattonaggio e della mendicizia;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Lecce ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000;

Richiamati:

- la L. n. 82 del 06/06/2025;
- l'art. 544 ter C. P.
- la L. 281 del 14 agosto 1991;
- la L. R. n. 2/2020;
- il Regolamento comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Il combinato disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 1, lett. J, della L.R. n. 2/2020;
- la legge n. 689 del 24 novembre 1981, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. il divieto, su tutto il territorio comunale, per una durata di gg. 90, di utilizzare strumentalmente animali di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio e della mendicizia, sia in forma stanziale che itinerante, anche mediante la semplice esposizione degli animali, al fine di suscitare pietà, o con l'utilizzo di elementi di decoro quali occhiali, scarpe, cappelli e quant'altro;
2. il sequestro amministrativo di tutti animali eventualmente rinvenuti in tali circostanze con conseguente affidamento temporaneo a strutture idonee convenzionate con il Comune di Lecce o soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente previo sequestro;

RENDE NOTO

che la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 oltre al sequestro dell'animale ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, salvo che il fatto non costituisca reato.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente con validità per un periodo di gg. 60.

La trasmissione in copia a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
- Comando di Polizia Locale – Sede;
- Questura di Lecce;
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecce;

- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce.

La divulgazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale e diffusione a mezzo degli organi di stampa;

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ed al Capo dello Stato per ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Che il presente Provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

vice Sindaco
Roberto Giordano Anguilla / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)